

## **Art. 16**

### ***Plichi per la prima e la seconda prova scritta***

1. I Direttori generali o i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali devono confermare alla Struttura Tecnica Esami di Stato di questo Ministero i dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato (eventualmente anche della quarta prova scritta ESABAC ed ESABAC TECHNO), ivi compresi quelli occorrenti in formato speciale ai fini di quanto previsto dall'articolo 22, comma 2. Tali dati saranno forniti dal sistema informativo del Ministero a mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate almeno 30 giorni prima della data di inizio delle prove di esame.
2. La predetta conferma o la comunicazione di eventuali discordanze deve essere resa nota, da parte dei Direttori generali o dei Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, alla Struttura Tecnica Esami di Stato di questo Ministero entro i successivi cinque giorni dal rilascio delle suddette stampe centrali. I Direttori generali o i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali dovranno, altresì, fornire contestualmente congrua motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi.
3. I plichi occorrenti per la prima e seconda prova scritta suppletiva debbono essere richiesti dai Direttori generali o dai Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali alla Struttura Tecnica Esami di Stato di questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla base delle notizie e dei dati che i presidenti debbono trasmettere entro la mattina successiva allo svolgimento della seconda prova scritta. Le suddette richieste debbono contenere esatte indicazioni sul corso di studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero dei candidati interessati.
4. L'invio dei plichi per la prima e seconda prova scritta avviene per via telematica, come previsto nell'art. 33, comma 2.